



Ris.mun. 8174 del 17 novembre 2015

23 novembre 2015

MM N. 93 /2015

Approvazione revisione Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale della Città di Mendrisio

Al Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio,
Signori Presidente e Consiglieri,

Con il presente Messaggio, il Municipio sottopone per approvazione al Legislativo la revisione del Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale della Città di Mendrisio.

1. In premessa

Da ormai un decennio la Città di Mendrisio si è dotata di un impianto di videosorveglianza e, parallelamente, di un'adeguata normativa che, a tutela dei diritti fondamentali dei nostri cittadini, definisce i principi cardini per l'utilizzo di questo strumento.

La videosorveglianza nel corso degli anni si è rivelata un mezzo efficace e capace di rispondere alle aspettative della Città di Mendrisio. La videosorveglianza, oltre a svolgere una funzione di prevenzione si è rivelata molto utile, per le Autorità penali e la Polizia comunale, per individuare gli autori di atti illeciti di lieve o grave entità (danneggiamenti alle strutture pubbliche, furti, ecc.), adempiendo dunque egregiamente anche una funzione repressiva.

Cionondimeno lo scrivente Esecutivo è convinto che l'attuale sistema di videosorveglianza e il relativo apparato normativo possa e debba essere ancora migliorato.

Nel corso degli anni infatti, oltre ad essere emersi nuove problematiche e particolari fenomeni delinquenti, si sono potuti individuare i limiti del sistema di videosorveglianza oggi in dotazione e della relativa regolamentazione in vigore.

Scopo dunque del presente Messaggio è quello di sottoporre a codesto Lodevole Legislativo delle puntuali modifiche da apportare al Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale della Città di Mendrisio e alla relativa Ordinanza, necessarie a migliorare l'apparato normativo regolamentante la videosorveglianza.

L'intervento dovrà chiaramente avvenire nel rispetto delle normative in materia di privacy e più generalmente dei diritti fondamentali nei nostri cittadini. A tale scopo il progetto di modifica del Regolamento e della relativa Ordinanza è stato sottoposto alla sostituta incaricata cantonale della protezione dei dati e della trasparenza, la quale ha preavvisato favorevolmente il progetto (preavviso del 6 ottobre 2015 allegato al presente Messaggio).

2. Il progetto

2.1 Utilizzo di videocamere mobili

La prima modifica, inserita nel Regolamento per una migliore trasparenza, concerne l'introduzione della possibilità per la Città di Mendrisio di utilizzare videocamere mobili, come previsto già da tempo per alcuni Comuni ticinesi (es. Città di Lugano e Comune di Chiasso).

Questo nuovo strumento, che potrà essere utilizzato in ogni caso nel rispetto del principio di proporzionalità e di finalità permetterà alla Città di Mendrisio, ed in particolare alla Polizia comunale, di rispondere ad alcuni fenomeni delinquenti e/o particolari situazioni presenti sul nostro territorio che tuttavia non giustificano il posizionamento di apparecchi fissi.

La Città di Mendrisio potrà sfruttare questa tecnologia per contrastare alcuni fenomeni presenti sul territorio, come ad esempio il ripetuto deposito abusivo di rifiuti in luoghi discosti, il crescente vandalismo alle strutture pubbliche, (ad esempio in fase di cantiere, come avvenuto recentemente durante i lavori per la realizzazione del nuovo CPI).

Con il posizionamento di apparecchi mobili si potrà altresì osservare e monitorare delle situazioni potenzialmente pericolose e che necessitano di un accresciuto controllo, come particolari manifestazioni, cortei di tifoserie, ecc. La casistica per cui la videocamera mobile può essere impiegata è ampia e variegata, motivo per cui non si ritiene opportuno inserire una lista esaustiva dei casi in cui è possibile far ricorso a queste telecamere. Beninteso comunque che l'installazione di queste videocamere, esattamente come quelle fisse, non potrà avvenire a discrezione della Città e dovrà dunque sempre avvenire nel rispetto del principio di finalità e proporzionalità e della buona fede. Oltremodo un'adeguata segnalazione mediante appositi cartelli dovrà essere prevista, esattamente per quanto avviene per le telecamere fisse.

2.2 Durata di conservazione delle registrazioni e delle registrazioni estrapolate

Il Regolamento attuale indica che le registrazioni devono essere cancellate automaticamente dopo 72 ore. Tale lasso di tempo risulta molte volte insufficiente per permettere, in particolare alle Autorità Penali, di venire a conoscenza di un reato e di poter visionare le immagini dal sistema. Tempo che si allunga notevolmente nel caso in cui la parte lesa non effettua una denuncia immediatamente. In questi casi questo strumento di repressione è inutile, motivo per cui è necessario prolungare il tempo entro cui le registrazioni vengono automaticamente cancellate.

Il Municipio è comunque convinto che sia necessario stabilire un tempo di conservazione che permetta sì di salvaguardare l'interesse pubblico (e dunque quello di conservare per un lasso di tempo maggiore le videoregistrazioni spesso distrutte troppo presto), ma che al contempo sia rispettoso dei principi fondamentali dei nostri cittadini. Per tale motivo si è fatto un esame della giurisprudenza in materia e delle diverse legislazioni comunali, e sentito anche il parere del sostituto incaricato cantonale in materia di protezione dei dati, il Municipio è giunto alla conclusione che un termine massimo di conservazione pari a 240 ore (10 giorni) sia rispettoso di tutti gli interessi in gioco.

Secondo una giurisprudenza importante del Tribunale Federale, riguardante la videosorveglianza nel centro di San Gallo, ha ritenuto lecita la conservazione delle registrazioni fino a 100 giorni. Questo limite, comunque massimo, è stato ripreso in diverse normative federali. Un termine di conservazione massimo di 5-7 giorni per constatare l'esistenza di un danno all'infrastruttura pubblica o di un illecito è normalmente sufficiente. Nel caso di giustificazioni oggettive, come quella qui sollevata, il Comune può tuttavia estendere, nel limite del principio di proporzionalità tale tempo di conservazione. Il nuovo termine proposto è stato ritenuto da parte anche dall'Autorità cantonale in materia di protezione dei dati adeguato e rispettoso dei principi fondamentali.

Contrariamente agli intendimenti iniziali, si è deciso di sancire unicamente nel Regolamento il termine entro cui le videoregistrazioni sono automaticamente cancellate. Inizialmente il progetto prevedeva infatti di sancire nel Regolamento il tempo di conservazione massimo per poi essere modulato nel dettaglio, per dei tempi inferiori a quello sancito nel Regolamento, all'interno dell'Ordinanza.

2.3 Nel dettaglio

Art. 3 Utilizzazione e principi

versione attuale	nuova formulazione
Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere fisse per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.	Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere fisse e mobili per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Commento

L'introduzione di apparecchi mobili permetterebbe di far fronte alle particolari necessità della Polizia e dei servizi preposti (es. in caso di ripetuto deposito di rifiuti abusivi in luoghi discosti, oppure in caso di manifestazioni a rischio, ecc.). L'apparecchio dovrà essere segnalato come le videocamere fisse e potrà essere utilizzato in ogni caso nel rispetto del principio di proporzionalità e di finalità.

Art. 6 Registrazione

versione attuale	nuova formulazione
Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 72 ore.	Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 240 ore.

Commento

Si desidera ampliare il tempo di conservazione dei video per rispondere alle necessità della Polizia, soprattutto nel caso di inchieste svolte da parte di terze autorità, quando la richiesta di visione non è immediata. Tale termine è stato ritenuto dall'incaricato cantonale in materia di protezione dei dati adeguato e conforme alla giurisprudenza in materia (vedi parere allegato al presente Messaggio).

Si confida pertanto nell'approvazione di codesto Onorando Consiglio.

Il Municipio e la Cancelleria comunale sono a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione.

Nel mentre vi proponiamo, Signori Presidente e Consiglieri, di

risolvere

- 1. È approvata la modifica degli articoli 3 e 6 del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale della Città di Mendrisio e meglio come ai testi contenuti nel presente Messaggio municipale.**
- 2. In Regolamento entra in vigore previa ratifica da parte del Consiglio di Stato, al 1° marzo 2016.**

Il Messaggio è demandato all'esame della Commissione delle Petizioni.

Con osservanza.

Per il Municipio

Avv. Samuel Maffi
Vice-Sindaco

Lic. rer. pol. Massimo Demenga
Segretario

Allegato:

Preavviso del 6 ottobre 2015 dell'incaricato sostituto in materia di protezione dei dati